

rilasci assegni per importi superiori a quelli della polizza, dichiarando privi di effetto gli assegni eccedenti l'importo assicurato.

Occorrerebbe inoltre specificare quali elementi siano essenziali per la precedenza nelle annotazioni di validità presso l'Istituto; potrebbe prendersi in considerazione il numero progressivo di rilascio dell'assegno, oppure la data di emissione, ma la questione va esaminata con cura speciale, onde evitare che il sistema proposto diventi motivo di vertenze innumerevoli.-

Pertanto, qualora l'operazione venisse, in linea di massima, presa in considerazione, occorrerebbe esaminare e risolvere alcune importanti questioni, appresso elencate:

1) Aumentando il numero degli aventi diritto al capitale assicurato, ne deriverà un aumento proporzionale dei dissensi e degli avversari, nei casi in cui l'Istituto sia costretto a contestare il pagamento delle polizze.

2) Si avrà un complesso di maggiori responsabilità da parte dello Istituto per l'accertamento della autenticità delle firme degli assicurati che rilasceranno gli assegni e per la liquidazione di quanto dovuto agli intestatari degli assegni (soprattutto nei casi di successioni, eredi minorenni, cessioni, sequestri).-

3) Trattandosi di rilascio di veri e propri libretti di assegni, il Fisco potrebbe, a buon diritto, ritenere trattarsi anziché di operazioni connesse a contratti di assicurazioni, e come tali esenti da tasse, di operazioni bancarie soggette ai consueti pesi fiscali.

Qualora su tale punto dovesse prevalere la tesi del Fisco, ne deriverebbe un maggiore onere, che potrebbe annullare la utilità dell'operazione; comunque, per evitare una responsabilità a carico dello Istituto, il caso andrebbe sottoposto al Ministero delle Finanze.

